



Berna, 22 agosto 2025

Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull'assicurazione malattie (riduzione dei premi) e Revisione totale dell'ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM)

Risultati della procedura di consultazione



.....

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Procedura di consultazione e criteri di analisi	3
2.1	Pareri pervenuti	3
2.2	Principi di analisi.....	4
3	Pareri generali.....	4
3.1	Favorevoli all'avamprogetto senza riserve.....	4
3.2	Favorevoli con riserve	4
3.3	Contrari all'avamprogetto	4
3.4	Rinuncia a esprimere un parere	4
3.5	Nessuna risposta pervenuta	4
4	Pareri concernenti le singole disposizioni.....	4
4.1	Favorevoli all'avamprogetto.....	4
4.1.1	Articolo 2 Definizioni.....	5
4.1.2	Articolo 4 Informazione e pubblicazione	5
4.1.3	Articolo 5 Competenza cantonale	5
4.1.4	Articolo 6 segg. Capitolo 2 Sussidi minimi dei Cantoni	6
4.1.5	Articolo 8 Premi dovuti stimati	6
4.1.6	Articolo 10 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso	6
4.1.7	Articolo 11 segg. Premi dovuti scalari.....	7
4.1.8	Articolo 13 Fattore scalare per i premi dovuti.....	7
4.1.9	Articolo 14 segg. Reddito scalare	7
4.1.10	Articolo 16 Fattore scalare per il reddito	7
4.1.11	Articolo 18 Ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni	7
4.1.12	Articolo 20 Adempimento dei sussidi	8
4.1.13	Articolo 21 Conteggio dei Cantoni	8
4.1.14	Articolo 22 Controllo	9
4.1.15	Articolo 27 Entrata in vigore.....	9
4.1.16	Articolo 92 OAMal Premio medio.....	9
4.2	Contrari all'avamprogetto	9
4.2.1	Articolo 5 Competenza cantonale	9
4.2.1	Articolo 6 segg.	9
4.2.2	Articolo 10 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso	9
4.2.3	Articolo 14 segg. Reddito scalare	10
4.2.4	Articolo 20 segg. Adempimento dei sussidi minimi da parte dei Cantoni.....	10
4.2.5	Articolo 27 Entrata in vigore	10
5	Altre osservazioni.....	10
6	Allegato	11

1 **Situazione iniziale**

Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha adottato un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)». Il 9 giugno 2024 l'elettorato e i Cantoni si sono espressi contro questa iniziativa.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli del controprogetto indiretto in un'ordinanza d'esecuzione fondandosi sulla base legale adottata dal Parlamento. A tale scopo, deve procedere alla revisione totale dell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM) e aggiungere all'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) un nuovo articolo 92. Le disposizioni dell'ordinanza disciplinano in particolare il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni, il calcolo del sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi e la sua ripartizione tra i Cantoni.

2 **Procedura di consultazione e criteri di analisi**

Il 13 dicembre 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull'assicurazione malattie (riduzione dei premi) e la revisione totale dell'ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM). La procedura di consultazione si è conclusa il 31 marzo 2025. Nella presente analisi si tiene conto soltanto dei commenti all'avamprogetto oggetto della procedura di consultazione, ossia alle ordinanze di esecuzione. In linea di principio, i commenti alla base legale nella LAMal non sono menzionati.

2.1 **Pareri pervenuti**

Complessivamente sono pervenuti 37 pareri: 35 provengono da organizzazioni invitate a partecipare alla procedura di consultazione, 2 delle quali hanno rinunciato espressamente a esprimere un parere materiale. 2 pareri provengono da organizzazioni interessate che li hanno presentati spontaneamente. 45 organizzazioni espressamente invitate non hanno risposto.

Categoria	Pareri favorevoli	Pareri contrari	Rinuncia a esprimere un parere	Totale
Cantoni	24	2		26
Conferenze cantonali	1			1
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	4			4
Associazioni mantello nazionali dell'economia	1		1	2
Altre organizzazioni interpellate	1		1	2
Organizzazioni non interpellate e privati	2*			2
Totale	33	2	2	37

Tabella 1: panoramica dei pareri pervenuti

* dal 2025 le due associazioni Santésuisse e Curafutura sono riunite nell'associazione di categoria prio.swiss. Per quanto riguarda la consultazione concernente il presente avamprogetto, Santésuisse e Curafutura sono state interpellate separatamente e prio.swiss ha presentato un parere «spontaneo».

2.2 Principi di analisi

Il presente rapporto è una sintesi dei risultati della procedura di consultazione. Per ottenere un quadro generale il più possibile completo, i pareri – dai contenuti molto eterogenei – sono soltanto riassunti nel presente rapporto e suddivisi nel capitolo 4 tra le singole disposizioni dell'avamprogetto. Per i dettagli si rimanda ai pareri originali. Sono presentati solo i pareri specifici, ovvero quelli critici o contrari e le proposte di integrazione e/o modifica delle singole disposizioni delle ordinanze. I pareri nei quali viene espresso un esplicito consenso a un determinato articolo non sono riportati.

In relazione al rapporto esplicativo non sono state presentate richieste di modifiche, integrazioni e precisazioni.

3 Pareri generali

3.1 Favorevoli all'avamprogetto senza riserve

Cantoni (1): BS

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale (2): PEV, PSS

Associazioni mantello nazionali dell'economia (1): USS

Associazioni di assicuratori (1): prio.swiss

3.2 Favorevoli con riserve

Cantoni (23): AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale (2): UDC, i VERDI

Conferenze cantonali (1): CDS

Organizzazioni del settore sanitario e altre cerchie interessate (2): Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen, VASOS FARES

3.3 Contrari all'avamprogetto

Cantoni (2): GR, TG

3.4 Rinuncia a esprimere un parere

Associazioni mantello nazionali dell'economia (1): USI

Assicuratori/associazioni degli assicuratori (1): MTK

3.5 Nessuna risposta pervenuta

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale (6): Il Centro, UDF, PLR, PVL, Lega, MCG
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (3): SAB, ACS, UCS

Associazioni mantello nazionali dell'economia (6): economiesuisse, USAM, ASB, ASdB, SIC Svizzera, Travail.Suisse

Conferenze cantonali (2): CdC, CDF, CDOS

Associazioni di consumatori (4): ACSI, FRC, KF, SKS

Assicuratori/associazioni di assicuratori (6): Curafutura, GE-KVG, RVK, santésuisse, SVV, SVK

Pazienti/utenti (7): ASSUAS, DVSP, Ombudsstelle Krankenversicherung, Patientenstelle Zürich, SSR, SPO

Diversi (11): CP, PSS, IGMG, SPS, PH CH, ASSM, SAV, USAM, SGGP, GELIKO, Allianz 'Gesunde Schweiz'

4 Pareri concernenti le singole disposizioni

4.1 Favorevoli all'avamprogetto

CDS, i 24 Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS e ZG, ZH, UDC, PEV, i VERDI, PSS, USS, VASOS FARES e Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen nonché prio.swiss sono in linea di principio favorevoli alla revisione totale dell'ORPM. Una parte di questi partecipanti ha espresso alcune riserve.

.....

Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM)

4.1.1 Articolo 2 Definizioni

Per VD, all'articolo 2 capoverso 2 occorre precisare «t+1» per coerenza e chiarezza: «Per anno successivo si intende l'anno civile che segue l'anno di esecuzione. Nelle formule è espresso con t+1». Per gli stessi motivi, all'articolo 2 capoverso 3 occorre precisare «t-1»: «Per anno precedente si intende l'anno civile che precede l'anno di esecuzione. Nelle formule è espresso con t-1».

4.1.2 Articolo 4 Informazione e pubblicazione

Comunicazione anticipata della percentuale se si riscontra una differenza significativa
CDS, AG, AI, BL, FR, JU, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, UR, VS e ZH sono del parere che i dati rilevanti per i Cantoni debbano essere comunicati il prima possibile. La Confederazione sarebbe in grado di calcolare il sussidio minimo definitivo in franchi in ottobre, dopo l'approvazione dei premi. Un calcolo ancora più anticipato non è possibile. Per il sussidio minimo in percentuale, invece, sarebbe eventualmente possibile una comunicazione anticipata ai Cantoni. Chiedono di aggiungere all'articolo 4 il seguente capoverso:

³ Se calcolando la quota minima percentuale (Min_%t) l'UFSP riscontra differenze significative rispetto alle stime della quota minima percentuale effettuate nella primavera dell'anno precedente, esso comunica immediatamente ai Cantoni interessati le quote minime percentuali previste.

BE chiede che la stima di cui al capoverso 1 avvenga al più tardi nella settimana di calendario 14 e i sussidi definitivi siano resi noti cinque giorni dopo la pubblicazione dei premi, recapitando ai Cantoni anche i calcoli. SZ chiede di rendere noti i rispettivi importi il prima possibile.

FR e VS chiedono che la stima di cui al capoverso 1 sia effettuata entro la fine di aprile e quella di cui al capoverso 2 entro cinque giorni dall'approvazione dei premi. Inoltre, per FR, VD e VS occorre aggiungere in un ulteriore capoverso che l'UFSP trasmette ai Cantoni i calcoli dettagliati del sussidio minimo e i dati di base dell'assicurazione obbligatoria delle cure-medico sanitarie (AOMS) e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) utilizzati a tale scopo.

NE e GE chiedono anche che l'UFSP effettui una stima al più tardi entro la fine di aprile dell'anno precedente. Come CDS, NE chiede che questa stima sia comunicata senza indugio ai Cantoni. Per NE, la pubblicazione di cui all'articolo 4 capoverso 2 dell'avamprogetto deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dall'approvazione dei premi. Per GE, deve essere effettuata «il prima possibile». NE chiede che l'UFSP fornisca ai Cantoni i dettagli dei calcoli relativi ai sussidi minimi e ai sussidi federali entro le stesse scadenze. Chiede infine che all'avamprogetto sia aggiunto un capoverso 4: «I dati dettagliati utilizzati dall'UFSP per il calcolo del sussidio minimo sono trasmessi ai Cantoni conformemente alle scadenze fissate nei capoversi 1 e 2 dell'articolo 4».

4.1.3 Articolo 5 Competenza cantonale

FR, GE, JU, NE, VD e VS chiedono un disciplinamento della competenza per gli assicurati che percepiscono l'aiuto sociale a tenore della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1), dal seguente tenore:

³ In caso di trasferimento di domicilio di una persona che percepisce l'aiuto sociale, è competente per il versamento della riduzione dei premi:

- a) il Cantone di domicilio precedente finché non viene meno il diritto all'aiuto sociale mensile;*
- b) il nuovo Cantone di domicilio a partire dall'inizio del diritto all'aiuto sociale mensile.*

.....

Anche BE chiede un corrispondente disciplinamento:

³ «Per gli assicurati che percepiscono le prestazioni assistenziali a tenore dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull'assistenza, LAS) e trasferiscono il loro domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste secondo il diritto del Cantone competente per le prestazioni assistenziali».

4.1.4 Articolo 6 segg. Capitolo 2 Sussidi minimi dei Cantoni

NW critica l'impiego dei dati scalari per il calcolo del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso perché si basa su dati presunti ed è complesso e suscettibile di errori. Propone di determinare l'onere dei premi sulla base del monitoraggio dell'efficacia politico-sociale della riduzione dei premi.

Per VD, alla tabella riepilogativa dei sussidi minimi di tutti i Cantoni deve essere aggiunta una colonna che esprima l'onere dei premi prima della riduzione dei premi. Suggestisce di scindere l'articolo 6 in tre articoli intitolati «Sussidio minimo dei Cantoni», «Calcolo della percentuale minima di sussidio» e «Onere dei premi sostenuto dal 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso». Il calcolo della percentuale minima dovrebbe essere espresso sotto forma di formula.

UR fa presente che il capitolo due della revisione totale dell'ORPM è di difficile comprensione. Le definizioni e i chiarimenti dei dati di base dovrebbero figurare riuniti all'inizio del capitolo due e tutte le abbreviazioni utilizzate nelle formule matematiche andrebbero spiegate.

VS è favorevole alla raccomandazione di CDS di far validare le formule per il calcolo dei sussidi minimi dagli esperti di almeno due amministrazioni cantonali.

ZH chiede che sia chiarito se anche il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni debba basarsi su cifre misurate a livello cantonale.

4.1.5 Articolo 8 Premi dovuti stimati

Effettivo di assicurati

Per CDS, AG, BE, JU, GL, OW, LU, SG, SH, SO, UR e ZH non è chiaro se l'effettivo di assicurati di cui all'articolo 8 è identico a quello di cui all'articolo 16; propongono di riunire tutte le definizioni e i chiarimenti dei dati di base all'inizio del capitolo due o rispettivamente stabilire una definizione che sia valida per tutta l'ordinanza.

4.1.6 Articolo 10 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

BE chiede che per la valutazione delle condizioni economiche di una persona sia considerato, oltre al reddito, anche il patrimonio.

GE fa presente che nel suo Cantone non si tiene conto di alcuna parte del patrimonio lordo per il calcolo del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso, il che potrebbe falsare la valutazione della capacità economica effettiva degli assicurati. Pone la questione dell'impatto sui sussidi minimi dei Cantoni della mancata presa in considerazione delle persone assoggettate a imposta alla fonte e dei lavoratori frontalieri per il calcolo del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso. Sottolinea infine che la condizione di assicurato e quella di contribuente non sempre coincidono.

BL trova che non tenere conto del reddito dei giovani adulti e dei premi più bassi per questa categoria nelle economie domestiche di condizione economica modesta potrebbe comportare notevoli distorsioni, che andrebbero eliminate ricorrendo a valori stimati o fattori scalari.

4.1.7 Articolo 11 segg. Premi dovuti scalari

CDS, AG, AI, BE, GL, LU, OW, SH, SG, SO, UR e ZH chiedono che, per una migliore comprensibilità dei calcoli, all'articolo 11 venga aggiunta una definizione dell'espressione t_{att} . Per JU e VD, questa definizione deve essere aggiunta all'articolo 2 dell'avamprogetto:

$PD_{40\%t_{att}}$ = Premi dovuti del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso secondo i dati più recenti dell'AFC.

Per VD, gli articoli delle sezioni 4 e 5 dovrebbero essere completati per esplicitare a cosa corrisponde la messa in scala. Gli articoli 11 e 13 dovrebbero essere riuniti al fine di facilitare la lettura, dato che il fattore FS_{PD} non è utilizzato altrove. Altrettanto vale per gli articoli 14 e 16, dato che il fattore FS_{Redd} non è utilizzato altrove.

4.1.8 Articolo 13 Fattore scalare per i premi dovuti

SG suggerisce di precisare anche nell'articolo 13 ORPM, analogamente a quanto avviene nell'articolo 12 capoverso 2 ORPM, che per il totale dei premi dovuti di tutti i contribuenti ci si basa sul premio medio a posteriori per il penultimo anno.

4.1.9 Articolo 14 segg. Reddito scalare

CDS, AG, AI, BE, GL, LU, OW, SG, SH, SO, UR e ZH suggeriscono di esplicitare nell'articolo 16 cosa si intenda con la denominazione t_{att} nella formula « $Redd_{40\%t_{att}}$ ». Propongono di aggiungere la seguente precisazione: «= Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso secondo i dati più recenti dell'AFC».

Per BE è importante che i dati fiscali utilizzati per il calcolo siano possibilmente più recenti del t-5 previsto attualmente.

4.1.10 Articolo 16 Fattore scalare per il reddito

CDS e i dodici Cantoni AG, AI, BE, GL, JU, OW, SG, SH, SO, UR, ZG e ZH chiedono di mettere in scala la formula nell'articolo 16 anche con l'evoluzione dei salari nominali. Senza la messa in scala l'onere dei premi sarebbe sovrastimato, per cui la percentuale massima del sussidio minimo del 7,5 per cento graverebbe prima del necessario sui Cantoni senza alcun motivo plausibile. Sempreché la loro percentuale non sia già al massimo, questa modifica darebbe più tempo ai Cantoni prima di raggiungere il massimo.

Per la messa in scala è possibile utilizzare l'evoluzione dei salari nominali dell'indice svizzero dei salari:

$$FS_{Redd} = \frac{\text{effettivo di assicurati}_{t-2}}{\text{numero di contribuenti}_{t_{att}}} * \frac{\text{indice dei salari}_{t-2}}{\text{indice dei salari}_{t_{att}}}$$

FR chiede di inserire nell'ordinanza un fattore per l'evoluzione delle entrate fiscali.

BL propone di tenere adeguatamente conto della crescita dei salari nel calcolo dei modelli in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) per evitare distorsioni dell'onere dei premi del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso.

Per una migliore comprensione, CDS, AG, AI, BE, GL, OW, SG, SH, SO, UR e ZH chiedono inoltre di definire meglio nell'articolo 16 il numero di contribuenti t_{att} = Numero di contribuenti secondo i dati più recenti dell'AFC.

4.1.11 Articolo 18 Ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni

FR e VS fanno presente che un Cantone i cui costi lordi sono superiori alla media federale è tenuto, a parità di percentuale, a contribuire con una percentuale superiore a quella della Confederazione. Al contrario, contribuisce meno se i suoi costi lordi sono inferiori alla media federale. Pertanto, la prestazione chiesta ai Cantoni e alla Confederazione non viene misurata

.....

su una base comparabile e quindi è distorta. FR e VS propongono di aggiungere all'articolo 18 un sesto capoverso che stabilisca che, se il sussidio minimo del Cantone calcolato dall'UFSP dopo la pubblicazione ufficiale dei premi definitivi per l'anno successivo è superiore alla quota-parte della Confederazione del 7,5 per cento delle spese lorde ai sensi dell'articolo 17, l'ammontare del sussidio minimo del Cantone sia limitato al sussidio della Confederazione.

BE ritiene inappropriato che il Cantone debba in parte versare sussidi per la riduzione dei premi superiori a quelli della Confederazione a causa delle diverse basi di calcolo e chiede di aggiungere il seguente capoverso 6:

⁶ «*Se il sussidio minimo cantonale, calcolato in base ai premi definitivi dell'anno successivo, è superiore al sussidio della Confederazione di cui all'articolo 17, deve essere limitato all'ammontare del sussidio della Confederazione.*»

JU ritiene che sia inammissibile e iniquo che il diritto federale imponga un certo livello di sussidi da parte dei Cantoni, che stabilisca inoltre il principio della concessione di una riduzione dei premi totale per i beneficiari di prestazioni complementari, ma che la ripartizione dei sussidi della Confederazione non tenga conto delle forti disparità tra i Cantoni. Chiede pertanto che questa ripartizione tra i Cantoni tenga conto del livello medio dei premi rispetto alla media nazionale o del tasso di beneficiari di prestazioni complementari. JU propone quindi una corrispondente modifica dell'articolo 18 capoverso 3 dell'avamprogetto.

4.1.12 Articolo 20 Adempimento dei sussidi

CDS, AI, GL, OW, SG, SH, SO, UR e ZH, prendono atto del fatto che per l'adempimento dei sussidi minimi da parte dei Cantoni fanno stato i sussidi effettivamente versati (o «forniti») e non quelli messi a preventivo o «stanziati» per legge. Fanno notare che alcuni Cantoni potrebbero essere indotti ad adeguare sostanzialmente i propri sistemi di riduzione dei premi. Ciò riguarderebbe in particolare i Cantoni che stanziavano per legge riduzioni dei premi in misura sufficiente, che tuttavia non vengono utilizzate completamente dalla popolazione perché la riduzione dei premi viene concessa su richiesta. Sarebbero quindi necessarie modifiche delle leggi cantonali e un'entrata in vigore il 1° gennaio 2026 non sarebbe realizzabile.

Per AR non è chiaro in quale misura debba essere raggiunto il sussidio minimo cantonale per considerare adempiuta la disposizione e quali conseguenze avrebbe un mancato raggiungimento.

VS chiede di completare l'articolo 20 con un capoverso 3: «I Cantoni possono riportare all'esercizio dell'anno successivo le differenze annuali tra l'importo dei sussidi cantonali e federali e l'importo dei sussidi versati».

BL fa presente che un aumento degli importi versati dal Cantone implica una riduzione della quota percentuale minima del Cantone, che comporterebbe a sua volta una quota minima cantonale inferiore. Nei Cantoni che attualmente versano sussidi modesti per la riduzione dei premi, questa interazione reciproca comporterebbe notevoli oscillazioni della quota minima cantonale. BL chiede quindi che i sussidi minimi cantonali vengano calcolati iterativamente per un periodo transitorio di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge.

SZ aggiunge che non sarebbe opportuno rilevare e pubblicare il rispetto del sussidio minimo soltanto a posteriori sulla base dei costi lordi effettivi, poiché i Cantoni non sono in grado di influenzare direttamente questi costi.

4.1.13 Articolo 21 Conteggio dei Cantoni

UDC chiede di aggiungere all'enumerazione al capoverso 1 i termini «nazionalità» e «grado di occupazione» e di pubblicare continuamente i rispettivi dati.

4.1.14 Articolo 22 Controllo

BE chiede che l'UFSP presenti il conteggio con i sussidi minimi dei Cantoni e il sussidio della Confederazione al Controllo federale delle finanze per la revisione e la validazione al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

JU e NE ritengono che la responsabilità di effettuare controlli debba essere condivisa tra Cantoni e Confederazione e che un organo federale indipendente debba poter verificare i calcoli dell'UFSP. Pertanto, propongono di aggiungere un controllo da parte del Controllo federale delle finanze in un capoverso 4 all'articolo 22 dell'avamprogetto: «L'UFSP presenta il conteggio con i sussidi minimi dei Cantoni e il sussidio della Confederazione al Controllo federale delle finanze per la revisione e la validazione al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno successivo». VS chiede che il conteggio venga sottoposto per la revisione a un esperto neutrale esterno, senza precisare se debba trattarsi del Controllo federale delle finanze.

4.1.15 Articolo 27 Entrata in vigore

CDS, i 18 Cantoni AG, AI, BL, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, ZH e l'UDC chiedono che la modifica della LAMal del 29 settembre 2023 e il presenteavamprogetto entrino in vigore soltanto il 1° gennaio 2027.

Con TG, che respinge l'avamprogetto (v. n. 4.2.5), sono complessivamente 19 i Cantoni che, insieme a CDS e UDC, chiedono un'entrata in vigore il 1° gennaio 2027.

In particolare, GL fa presente a titolo di esempio che sarebbe necessaria una modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie e che la rispettiva modifica di legge potrebbe essere presentata alla Landsgemeinde non prima del maggio 2026.

Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

4.1.16 Articolo 92 OAMal Premio medio

BE, FR, VD e VS chiedono che il premio medio sia pubblicato anche per regione di premio.

4.2 Contrari all'avamprogetto

GR e TG respingono espressamente le disposizioni di esecuzione della modifica della LAMal del 29 settembre 2023.

Qualora si intenda **mantenere** il presenteavamprogetto di revisione totale dell'ORPM, i **contrari formulano le seguenti proposte:**

Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM)

4.2.1 Articolo 5 Competenza cantonale

TG chiede la precisazione che si tratta del domicilio di diritto civile.

4.2.1 Articolo 6 segg.

TG ritiene che il calcolo dei parametri per i contributi minimi dei Cantoni sia estremamente complesso e che i dettagli non siano comprensibili, nonostante l'evento informativo dell'UFSP.

4.2.2 Articolo 10 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

GR ritiene che la procedura prevista nell'articolo 10 capoversi 2 e 3 della nuova ORPM, secondo la quale i redditi imponibili dei soggetti fiscali (economie domestiche) vengono convertiti in redditi equivalenti mediante fattori di ponderazione, sia un approccio troppo semplificato per il presente scopo. Ritiene inoltre che sia imprescindibile escludere dal calcolo della quota

.....

minima dei Cantoni le economie domestiche soggette a imposta che non pagano premi per l'AOMS. GR fa presente che per il 2020, secondo i dati dell'AFC, il numero di contribuenti, pari a 213 131, è notevolmente superiore al numero di assicurati secondo la statistica dell'assicurazione malattie obbligatoria (203 766 persone). Per GR vi sono forti indizi che per il calcolo del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso determinati gruppi di persone siano stati tenuti in conto due volte. Inoltre, l'avamprogetto prevede che sia considerato il reddito imponibile secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), senza alcuna correzione. Secondo GR il tenore dell'atto normativo, con l'espressione «in base al», consentirebbe di dedurre dal reddito imponibile le deduzioni fiscali consentite dalla LIFD.

4.2.3 Articolo 14 segg. Reddito scalare

Secondo GR è imprescindibile che anche i redditi imponibili vengano scalati da t-5 a t-2.

4.2.4 Articolo 20 segg. Adempimento dei sussidi minimi da parte dei Cantoni

TG chiede una base legale che protegga i Cantoni da un procedimento legale qualora questi ultimi abbiano messo a preventivo le quote minime richieste, ma non le abbiano adempiute.

4.2.5 Articolo 27 Entrata in vigore

TG chiede un'entrata in vigore della disposizione il 1° gennaio 2027.

5 Altre osservazioni

- Affinché AG possa utilizzare in modo il più possibile completo le risorse messe a disposizione per la riduzione dei premi, dall'agosto 2023 (e quindi per la prima volta per l'anno di riduzione dei premi 2024) il centro di competenza per le assicurazioni sociali del Cantone di Argovia (SVA Aargau) effettua ogni anno cosiddette simulazioni. Sulla base delle simulazioni effettuate, il Consiglio di Stato stabilisce poi annualmente gli elementi di calcolo, facendo in modo, tra l'altro, che avvenga una ripartizione il più possibile completa delle risorse disponibili per la riduzione dei premi (sussidio del Cantone e della Confederazione). Un'entrata in vigore il 1° gennaio 2026 non appare realizzabile a causa delle modifiche di legge da effettuare.
- BE chiede che l'avamprogetto sia rielaborato, formulandolo e presentandolo in modo che sia chiaramente comprensibile e attuabile senza difficoltà per i Cantoni. La struttura e le numerose formule complesse sono estremamente difficili da comprendere.
- BS ritiene inopportuno stabilire le quote che spettano a ciascun Cantone in base alla popolazione residente e al numero di assicurati come previsto dall'articolo 66 capoverso 3 LAMal. Questo metodo non terrebbe conto a sufficienza delle particolarità dei Cantoni. Le quote del sussidio della Confederazione che spettano ai singoli Cantoni andrebbero piuttosto calcolate anch'esse in base ai costi lordi dell'AOMS.
- BL ritiene inappropriato che con l'attuale chiave di ripartizione secondo l'articolo 66 capoverso 3 LAMal il sussidio della Confederazione non pervenga ai beneficiari di riduzioni dei premi che più soffrono a causa dei premi elevati. Chiede pertanto che in futuro la quota della Confederazione sia calcolata sulla base dei costi lordi cantonali.
- Secondo GR si dovrebbe valutare di quali deduzioni fiscali consentite dalla LIFD e che non riducono a lungo termine la capacità economica dei contribuenti occorrerebbe tenere conto anche per il calcolo del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso.
- TG ritiene che i dettagli dei calcoli dei sussidi non siano comprensibili e chiede che possano essere desunti in modo più semplice, approssimativo.
- TI avrebbe auspicato nell'ordinanza una definizione del reddito disponibile ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1^{er} LAMal qualora i Cantoni non adempiano a quest'obbligo, o almeno una corrispondente raccomandazione da parte della Confederazione. Inoltre, i principi di finanziamento e di ripartizione del sussidio della Confederazione continuano a non considerare a sufficienza le peculiarità cantonali come l'età o il sesso degli assicurati, nonostante queste si ripercuotano sui premi delle casse malati.

- Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen raccomanda di affrontare la procedura di consultazione sulle disposizioni di esecuzione soltanto quando sarà trascorso il termine di referendum per le relative disposizioni di legge.
- PSS ritiene che l'attuazione del controprogetto duri troppo a lungo e che la procedura di consultazione sia stata avviata troppo tardi.
- PSS e VASOS FARES fanno presente che occorre impedire che le risorse messe a preventivo per la riduzione dei premi siano parzialmente utilizzate per altri scopi.

6 Allegato

Liste der Vernehmlassungsadressaten

Liste des destinataires

Elenco dei destinatari

Kantone und Fürstentum Liechtenstein / Cantons et Principauté de Liechtenstein / Cantoni e Principato del Liechtenstein

Abk. Abrév. Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau Chancellerie d'État du canton d'Argovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'État du canton de Berne Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Chancellerie d'État du canton de Bâle-Campagne Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Chancellerie d'État du canton de Bâle-Ville Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Città
FR	Staatskanzlei des Kantons Freiburg Chancellerie d'État du canton de Fribourg Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo
GE	Staatskanzlei des Kantons Genf Chancellerie d'État du canton de Genève Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra
GL	Staatskanzlei des Kantons Glarus Chancellerie d'État du canton de Glaris Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden Chancellerie d'État du canton des Grisons Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni
JU	Staatskanzlei des Kantons Jura Chancellerie d'État du canton du Jura Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura

KdK CdC CdC	Konferenz der Kantonsregierungen Conférence des gouvernements cantonaux Conferenza dei governi cantonali
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern Chancellerie d'État du canton de Lucerne Cancelleria dello Stato del Cantone di Lucerna
NE	Staatskanzlei des Kantons Neuenburg Chancellerie d'État du canton de Neuchâtel Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Chancellerie d'État du canton de Nidwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Nidvaldo
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden Chancellerie d'État du canton d'Obwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Chancellerie d'État du canton de St-Gall Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Chancellerie d'État du canton de Schaffhouse Cancelleria dello Stato del Cantone di Sciaffusa
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn Chancellerie d'État du canton de Soleure Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz Chancellerie d'État du canton de Schwytz Cancelleria dello Stato del Cantone di Svitto
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau Chancellerie d'État du canton de Thurgovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Turgovia
TI	Staatskanzlei des Kantons Tessin Chancellerie d'État du canton du Tessin Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri Chancellerie d'État du canton d'Uri Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri
VD	Staatskanzlei des Kantons Waadt Chancellerie d'État du canton de Vaud Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud
VS	Staatskanzlei des Kantons Wallis Chancellerie d'État du canton du Valais Cancelleria dello Stato del Cantone del Vallese
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'État du canton de Zoug Cancelleria dello Stato del Cantone di Zugo
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich Chancellerie d'État du canton de Zurich Cancelleria dello Stato del Cantone di Zurigo
FL	Regierung des Fürstentums Liechtenstein Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein Governo del Principato del Liechtenstein

.....

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Abk. Abrév. Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
EDU UDF UDF	Eidgenössisch-Demokratische Union Union démocratique fédérale Unione Democratica Federale
EAG	Ensemble à gauche
EVP PEV PEV	Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti évangélique Suisse Partito evangelico svizzero
FDP PLR PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali
GRÜNE Les VERT-E-S VERDI	GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses I VERDI Svizzera
GLP PVL PVL	Grünliberale Partei Parti vert'libéral Partito verde-liberale
Lega	Lega dei Ticinesi
MCG	Mouvement Citoyens Genevois
Die Mitte Le Centre Il Centro	Die Mitte Le Centre Il Centro
PDA PST PSdL	Partei der Arbeit Parti suisse du travail Partito svizzero del lavoro
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione Democratica di Centro

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Abk. Abrév. Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
SAB SAB SAB	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SGV ACS ACS	Schweizerischer Gemeindeverband Association des communes suisses Associazione dei Comuni Svizzeri
SSV UVS	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses

UCS	Unione delle città svizzere
-----	-----------------------------

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

Abk. Abrév. Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
Economiesuisse	Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere
KV Schweiz SEC Suisse SIC Svizzera	Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SBV USP USC	Schweizerischer Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini
SBV ASB ASB	Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione svizzera dei banchieri Swiss Bankers Association
SGB USS USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e dei mestieri
Travail.Suisse	Travail.Suisse

Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten

Liste des destinataires supplémentaires

Elenco di ulteriori destinatari

Abk. Abrév. Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
ACSI	Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana Konsumentenverband der italienischen Schweiz Association des consommateurs de Suisse italienne
AGS	Allianz ‚Gesunde Schweiz‘ Alliance pour la santé en Suisse
ASSUAS	Schweizerischer Verband der Versicherten Association suisse des assurés Associazione svizzera degli assicurati
BFG	Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen Entente Système de santé libéral
CP	Centre patronal (FSD/VSS, c/o Centre patronal, Berne)
Curafutura	Die innovativen Krankenversicherer Les assureurs-maladie innovants

	Gli assicuratori-malattia innovativi
DVSP	Dachverband Schweizerischer Patientenstellen Fédération suisse des patients
FDK	Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze
FRC	Fédération romande des consommateurs
GDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
GE-KVG	Gemeinsame Einrichtung KVG Institution commune LAMal Istituzione comune LAMal
GELIKO	Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz Conférence nationale suisse des ligues de la santé Conferenza nazionale svizzera delle leghe per la salute
GF CH	Gesundheitsförderung Schweiz Promotion Santé Suisse Promozione Salute Svizzera
IGMG	Interessengemeinschaft medizinische Grundversorgung
KF	Konsumentenforum Forum des consommateurs Forum dei consumatori
MTK	Medizinaltarifkommission UVG Commission des tarifs médicaux LAA Commissione delle tariffe mediche LAINF
OS KV	Ombudsstelle Krankenversicherung Office de médiation de l'assurance-maladie Ufficio di mediazione dell'assicurazione malattie
Patientenstelle Zürich	Patientenstelle Zürich
PH CH	Public Health Schweiz Santé publique Suisse Salute pubblica Svizzera
Prio.swiss	Der Verband Schweizer Krankenversicherer L'association des assureurs-maladie suisses L'associazione degli assicuratori-malattia svizzeri
RVK	Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer Fédération des petits et moyens assureurs-maladie Associazione dei piccoli e medi assicuratori malattia
SAMW	Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften Académie suisse des sciences médicales Accademia svizzera delle scienze mediche
Santésuisse	Verband der Schweizer Krankenversicherer Les assureurs-maladie suisses Gli assicuratori malattia svizzeri
SAV	Schweizerische Aktuarvereinigung Association suisse des actuaires Associazione svizzera degli attuari
SGGP	Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspolitik Société suisse pour la politique de la santé Società svizzera per la politica della salute
SGV	Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte Société suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

SKS	Fondation pour la protection des consommateurs Fondazione per la protezione dei consumatori
SODK	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
SPO	Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz Fondation Organisation suisse des patients Fondazione Organizzazione svizzera dei pazienti
SPS	Stiftung für Patientensicherheit Fondation pour la sécurité des patients
SSR	Schweizerischer Seniorenrat Conseil suisse des aînés Consiglio svizzero degli anziani
SVK	Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia
SVV	Schweizerischer Versicherungsverband Association suisse d'assurances Associazione svizzera d'assicurazioni
VASOS	Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen der Schweiz Fédération des associations des retraités et de l'entraide en Suisse Federazione associazioni dei pensionati e d'autoaiuto in Svizzera